

Edizione di giovedì 19 luglio 2018

ENTI NON COMMERCIALI

Decreto correttivo riforma ETS: ci sarà più tempo per riflettere

di **Luca Caramaschi**

IVA

Alla soccida industrializzata non si applica il regime Iva agricolo

di **Luigi Scappini**

PENALE TRIBUTARIO

Antiriciclaggio: maglie sempre più strette

di **Massimiliano Tasini**

AGEVOLAZIONI

CR7 risolverà il regime per i neo-domiciliati

di **Alessandro Bonuzzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

School bonus

di **EVOLUTION**

ENTI NON COMMERCIALI

Decreto correttivo riforma ETS: ci sarà più tempo per riflettere

di Luca Caramaschi

Nella seduta dello scorso **17 luglio** la Commissione Affari costituzionali del Senato (relatore sen. Augussori) ha avviato l'esame del **disegno di legge n.604** che intende **prorogare** il termine per l'esercizio della delega per la **riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale**, di cui alla **L. 106/2016**.

Che il termine di un anno (in particolare, per il **D.Lgs. 117/2017** di introduzione del nuovo **Codice del Terzo settore**, stabilito al 2 agosto 2018) non fosse sufficiente per approvare e rendere definitivo il **decreto correttivo** lo si era oramai già capito da alcune settimane, complici i rallentamenti dovuti all'insediamento delle nuove commissioni parlamentari conseguenti alle elezioni politiche.

Viene quindi ora affidato ad un **disegno di legge** composto da appena due articoli, compresa l'entrata in vigore, il compito di spostare in avanti di altri sei mesi il termine per adottare i **correttivi al Codice del Terzo settore**, portando al **febbraio 2019** la scadenza per l'adozione del **correttivo**, attualmente fissata al **2 agosto 2018** (un anno dall'entrata in vigore del **Codice del Terzo Settore** avvenuta appunto il 3 agosto 2017).

Se l'allungamento dei termini per l'emanazione del **decreto correttivo** è certamente necessario per poter ottenere l'espressione dei pareri sullo schema di provvedimento già all'esame delle commissioni parlamentari, è altrettanto vero che tale rinvio richiederà, altresì, una corrispondente **proroga** di sei mesi per l'**adeguamento degli statuti** stabilito proprio a **febbraio 2019**, portando ad **agosto 2019** il termine per la convocazione delle **assemblee** che dovranno **adeguare gli statuti** anche sulla base delle modifiche introdotte appunto dal **decreto correttivo**.

In questo scenario, dunque, nel quale gli operatori del settore avranno un po' più di tempo per pianificare le suddette attività, appare comunque importante continuare a riflettere sui contenuti del provvedimento attualmente in corso di discussione in parlamento, posto che lo stesso, ragionevolmente, non potrà essere radicalmente stravolto stante i pochi mesi di **proroga** concessi per la sua approvazione.

Dopo aver analizzato in precedenti [contributi](#) la previsione generale contenuta nell'[articolo 79 D.Lgs. 117/2017](#) alla luce delle modifiche proposte dal **decreto correttivo**, andiamo ora ad esaminare un'altra disposizione contenuta nel **titolo X** del **D.Lgs. 117/2017** (che si occupa come noto delle disposizioni di carattere fiscale) e che afferisce ai nuovi **obblighi contabili** che faranno capo agli **enti del terzo settore**: stiamo parlando del "problematico" [articolo 87 D.Lgs.](#)

[117/2017](#) che nella sua formulazione originaria presentava notevoli **contraddizioni** alle quali il correttivo cerca di porre rimedio (vedremo in che modo).

Le previsioni contenute in detto articolo, pur in apparenza riferite a “*specifici ambiti di attività*” come esplicitato nella relativa **relazione illustrativa**, presentano in origine evidenti **sovrapposizioni** con le disposizioni contenute negli [articoli 13](#) e [14](#) del medesimo decreto che disciplinano i generali obblighi in materia di bilancio e di scritture contabili.

La prima considerazione critica è che, seppur collocato nell’ambito delle disposizioni di carattere fiscale, [l’articolo 87, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 117/2017](#) parla di “**attività complessivamente svolta**”, richiamando in tal modo tanto **l’attività istituzionale** quanto quella **commerciale** dell’ente. Ciò peraltro è confermato dalla successiva **lett. b)**, nella quale, diversamente, si richiama “**l’attività svolta con modalità commerciali**”.

L’[articolo 87, comma 1, D.Lgs. 117/2017](#) prevede, infatti, esclusivamente per gli **ETS aventi natura non commerciale** che **non applicano** il particolare **regime forfettario** di cui all’[articolo 86 D.Lgs. 117/2017](#) (e già quindi non si capisce se la disposizione riguardi tutte le categorie di **ETS**, posto che il citato **regime forfettario** trova applicazione solo nei confronti delle particolari categorie delle **ODV** e delle **APS**) l’obbligo di tenere, a pena di decadenza dei benefici fiscali, le seguenti **scritture contabili**:

- scritture contabili **cronologiche e sistematiche** (quindi, analitiche) per **l’attività complessivamente svolta** (nella sostanza libro giornale e libro degli inventari);
- scritture contabili per le **attività svolte con modalità commerciali**: si tratta di quelle previste dall’[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#) (**contabilità semplificata per le imprese minori**), regime applicabile anche **al di fuori dei limiti** quantitativi previsti dal **comma 1** del medesimo articolo (quindi anche oltre l’ammontare di 400.000 euro per le attività di servizi e di 700.000 euro per le altre attività).

Se, quindi, le **previsioni di carattere fiscale** (riferite alle **attività commerciali**) presentano un elemento di assoluta **novità**, anche in deroga alle regole che risultano applicabili agli **ETS aventi natura commerciale** (e alle imprese in generale), con riferimento agli obblighi riguardanti **l’attività complessiva** non emergono sostanziali differenze rispetto a quanto già previsto dal precedente **articolo 13**, posto che la predisposizione di uno stato patrimoniale e di un **rendiconto finanziario** che indichi proventi e oneri (leggi rendiconto “gestionale”) non possono che essere realizzati attraverso la predisposizione di un sistema di **scritture contabili cronologiche e sistematiche**. Di ciò ne offre esplicita conferma il **decreto correttivo** quando alla **lett. a)** sostituisce il riferimento ad un “*apposito documento*” con l’esplicito rimando al “*bilancio di esercizio di cui all’articolo 13*” confermando quindi la **chiave interpretativa** descritta in precedenza.

Dove invece **le cose non “giravano”** affatto era nell’originario [articolo 87, comma 3, D.Lgs. 117/2017](#) nel quale si affermava che gli **ETS aventi natura non commerciale** “*che nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare*

superiore a 50.000 euro possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all'articolo 13, comma 2". Tre **anomalie** erano state rilevate in questa disposizione che fa riferimento ai cosiddetti **ETS di "minori dimensioni"**:

- il richiamo integrale al primo comma e quindi anche alla lettera a) dove si fa riferimento all'**attività complessiva** dell'ente (quindi, sia istituzionale che commerciale);
- il richiamo all'[articolo 13, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#) e quindi al rendiconto finanziario per cassa ma descritto con una diversa e **fuorviante terminologia**;
- la previsione di una soglia di entrate stabilita in euro 50.000 e quindi assai diversa da quella contemplata nell'[articolo 13, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#) pari ad **euro 220.000**.

Nel contesto di una norma dalla **difficile interpretazione** e scritta davvero male, quindi, un aiuto circa il senso da attribuire alla medesima lo si poteva ricavare dalla **relazione illustrativa al D.Lgs. 117/2017** la quale, a commento dell'**articolo 87**, affermava che *"Al comma 3 vengono esentati dalla tenuta delle scritture contabili i **soggetti di minori dimensioni**, in funzione dei proventi prodotti, ai quali potrà essere concesso di tenere un semplice rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive, così come previsto dall'articolo 20-bis, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 da raccordare con l'articolo 13 del Codice"*. Tale passaggio faceva "intuire" che l'articolo 87 trattasse, come in effetti giustificerebbe la collocazione nel titolo X del decreto, di **previsioni di carattere esclusivamente fiscale**.

È su questi aspetti che interviene il **decreto correttivo** il quale, nel tentativo di far riacquistare **"dignità"** al citato [articolo 87 D.Lgs. 117/2017](#) apporta le seguenti modifiche:

- **elimina** la soglia dei 50.000 euro per ricondurla a quella contemplata dall'[articolo 13, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#) e quindi ai **220.000 euro**;
- elimina l'improprio riferimento al *"rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive"* per **sostituirlo** con il più corretto **"rendiconto di cassa"**.

Da ultimo, con l'obiettivo di uniformare i termini di deposito, il decreto correttivo interviene sull'[articolo 87, comma 6, D.Lgs. 117/2017](#) per portare a 6 mesi **il termine per il deposito del rendiconto specifico** previsto per le occasionali raccolte pubbliche di fondi analogamente a quanto previsto per i rendiconti generali degli **ETS non commerciali**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

QUALE FUTURO PER LE CULTURALI DOPO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE?

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Alla soccida industrializzata non si applica il regime Iva agricolo

di **Luigi Scappini**

La **CTR del Molise**, con la **sentenza n. 209 del 19.04.2018**, seppur in via marginale, **analizza** la corretta applicazione del **regime Iva** di cui all'[articolo 24 D.P.R. 633/1972](#) ai **contratti di soccida**.

In particolare, la sentenza di merito ribadisce quali sono i **requisiti soggettivi** richiesti affinché si renda applicabile il regime speciale previsto per il settore agricolo.

Ai sensi dell'[articolo 34, comma 1, DPR 633/1972](#), il regime Iva agricolo che, si ricorda, rappresenta quello **ordinario** al verificarsi dei requisiti richiesti, si applica alle **“cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli”**.

Ne deriva che sono richiesti **2 requisiti**: uno di natura **soggettiva (essere produttori agricoli)**, e l'altro **oggettiva** (ovvero procedere alla **cessione di determinati beni** individuati dal Legislatore).

Per quanto attiene al **requisito soggettivo**, la CTR del Molise interviene specificando come **non** sia **sufficiente** essere **imprenditore agricolo** bensì sia **necessario** essere **produttori agricoli** come definiti dal comma 2 dell'articolo 34 che individua come tali:

1. coloro che esercitano un'**attività** tra quelle previste all'[articolo 2135 cod. civ.](#);
2. chi esercita l'attività di **pesca** in **acque dolci** ovvero le **attività di piscicoltura, mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane** e altri **molluschi e crostacei**;
3. le **cooperative** e loro consorzi di cui [all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001](#), le **associazioni** e loro **unioni**, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione; e
4. gli **organismi agricoli di intervento** che operano in applicazione di regolamenti comunitari relativi all'OCM.

Ne deriva che non è sufficiente avere la qualifica di imprenditore agricolo, in quanto, quello che la norma richiede è che il **soggetto** che pone in essere la cessione sia **colui** che ha **prodotto il bene** attraverso una delle **attività agricole ex se** (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali) o una di quelle **connesse** (trasformazione, manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali).

E proprio in riferimento a questi aspetti, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare 44/E/2002](#), a commento della riformulazione dell'[articolo 2135 cod. civ.](#) e del relativo impatto sul regime Iva agricolo, ha avuto modo di chiarire che, ai fini dell'estensione del regime alle attività connesse, è comunque **necessaria** la sussistenza di "un legame di **accessorietà** e **strumentalità**" rispetto alle attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento e che tale requisito non è riscontrabile nel momento in cui venga posta in essere una **mera attività di commercializzazione**, parallela a quella dei beni di propria produzione, di altri prodotti acquistati presso terzi.

Nel caso oggetto della sentenza in commento, si era in presenza di un contratto di **soccida** in cui il **soccidante**, privo di strutture logistiche proprie, si era **limitato** "a **fornire mangimi, medicinali e assistenza tecnica e sanitaria** per tutta la durata dell'allevamento, riservando a sé la direzione dell'allevamento stesso".

In altri termini si era in presenza della cosiddetta **soccida industrializzata** in cui da un lato vi era un soggetto **non imprenditore agricolo** che non si limitava a fornire solo animali ma si preoccupava altresì di fornire mangimi, servizi e assistenza veterinaria e, dall'altro il **soccidario** che si assumeva l'**obbligo di allevare** gli animali secondi le direttive fornite da controparte.

Inoltre, il **compenso** di quest'ultimo era dato dall'incremento in termini di capi e di peso degli animali allevati detratto il mangime consumato, utilizzando una **formula prestabilita**: la cosiddetta **tabella di conversione**.

In tutti i casi, come quello della **soccida**, nei quali il **cedente** non può qualificarsi come produttore di quei beni oggetto di compravendita, non si potrà mai applicare il **regime Iva agricolo** in quanto, come precisa sempre la [circolare AdE 44/E/2002](#) "mentre l'attività di commercializzazione svolta dall'imprenditore agricolo sui beni di propria produzione costituisce l'ultima fase del processo tecnico-economico dell'attività agricola, l'**attività di semplice commercializzazione** di prodotti altrui da parte dello stesso imprenditore è del tutto priva di ogni legame di strumentalità e complementarietà con l'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento".

Ne deriva che per le **cessioni di beni** acquistati in precedenza presso terzi, effettuate nello svolgimento di tale attività, al rispetto della **prevalenza dei prodotti propri**, si potrà applicare le regole di cui all'[articolo 34, comma 5, D.P.R. 633/1972](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA

Scopri le sedi in programmazione >

PENALE TRIBUTARIO

Antiriciclaggio: maglie sempre più strette

di **Massimiliano Tasini**

La sentenza **Cassazione Penale, II Sez., n. 30399 del 07.06.2018**, Presidente Piercamillo Davigo, Relatore Geppino Rago, prende netta posizione sull'interpretazione da attribuire all'[articolo 648 ter 1, comma 4, c.p.](#), in materia di **autoriciclaggio**.

In base a tale comma, *“fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il danaro, i beni o le altre utilità vengono destinate all'utilizzazione o al **godimento personale**”*.

Detta previsione si presta a due possibili letture, l'una assai rigoristica, l'altra ben più morbida, ed è proprio su quest'ultima che puntava il ricorrente per Cassazione, secondo cui la condotta dallo stesso tenuta non sarebbe stata punibile poichè il **danaro proveniente dal delitto presupposto** era stato utilizzato per **estinguere un finanziamento personale** e, quindi, per adempiere ad una **propria obbligazione**.

Più precisamente, la **destinazione personale**, cioè **senza la “reimmissione” nel circuito economico**, giustificerebbe la non punibilità del comportamento tenuto, a prescindere da ogni altra circostanza.

La **tesi** prospettata dal contribuente sembrerebbe **giustificarsi** in ragione del fatto che, diversamente opinando, non si capirebbe il motivo dell'esistenza del **comma 4**.

La Suprema Corte non concorda però con tale prospettazione, ritenendo che, in tanto sia applicabile detta **causa di non punibilità**, in quanto a monte non sia stata posta in essere **alcuna attività decettiva al fine di ostacolare l'identificazione dei beni proventi del delitto presupposto**.

Dunque, l'agente può andare **esente da responsabilità penale** solo nel caso di **utilizzo o godimento dei beni** proventi del delitto presupposto in **modo diretto** e cioè senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro **provenienza delittuosa**.

Alla base di questa tesi non sta solo la necessità di una interpretazione letterale della previsione – in quanto tale rispettosa dell'**articolo 12 Preleggi** –, ma altresì la (ritenuta) paradossalità di privilegiare una tesi secondo la quale sarebbe consentito all'agente del reato presupposto effettuare una **tipica condotta di autoriciclaggio** beneficiando di una **clausola di non punibilità**.

In connessione a quanto sopra, vale la pena di ricordare che, in tema di **misure cautelari**, l'accertamento del **reato di riciclaggio** non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, nè la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della **provenienza illecita** delle utilità oggetto delle operazioni compiute. Sul punto, **Cassazione Penale, II Sez, sentenza n. 18308 del 21.03.2017** ha ritenuto che detta prova logica è integrata nel caso in cui gli indagati risultino trasportare nei rispettivi trolley la somma contante di € 500.000 della quale non fornivano alcuna plausibile **giustificazione**.

Non può non concludersi che dette **interpretazioni**, la seconda delle quali senz'altro consolidata, determinano un sensibile **ampliamento dell'ambito di operatività di questi reati**.

Seminario di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

CR7 rispolvera il regime per i neo-domiciliati

di **Alessandro Bonuzzi**

L'approdo di **Cristiano Ronaldo** nella "nostra" **Seria A** sta facendo molto discutere e non solo sotto l'aspetto sportivo. L'evento, globale in tutti i sensi, ha perfino riacceso l'interesse per il **regime opzionale di imposizione sostitutiva dedicato ai nuovi residenti**, che è stato istituito proprio per attrarre i capitali di soggetti con le caratteristiche del campione portoghese.

La disposizione di riferimento è l'[articolo 24-bis Tuir](#), il quale prevede che lo speciale regime temporaneo, di durata massima di 15 anni, possa essere attivato esclusivamente da **persone fisiche** al ricorrere di **specifiche condizioni**. In particolare, è richiesto:

- il **trasferimento** della **residenza** fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, Tuir](#);
- che la persona fisica (anche cittadino italiano) non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato, **per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta precedenti** all'inizio di validità dell'opzione.

Peraltro, l'ambito operativo della tassazione speciale può essere esteso ai **familiari** del neo-domiciliato di cui all'[articolo 433 cod. civ.](#), che soddisfino le **condizioni** appena **elencate**.

Ad ogni modo, il contribuente ha la **possibilità** (e non il dovere) di presentare istanza di **interpello probatorio** al fine di ottenere una risposta da parte dell'Agenzia delle entrate sulla sussistenza – o meno – delle condizioni richieste dalla norma per l'accesso al regime.

Per soggetti con **redditi esteri elevati**, da individuarsi ai sensi dell'[articolo 165, comma 2, Tuir](#), e quindi in base alla "lettura a specchio" dei criteri stabiliti dal precedente articolo 23, l'**opzione** per il regime, da far valere in sede di dichiarazione dei redditi, potrebbe essere assai **conveniente**. Ciò in quanto, ad eccezione che per le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 periodi d'imposta di vigenza del regime, è previsto che i redditi di fonte estera scontino l'**imposizione sostitutiva** dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di **100.000 euro** annui. Nel caso di estensione ai **familiari**, il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta, invece, a **25.000 euro** annui. L'imposta così determinata deve essere versata in un'**unica soluzione** entro il termine previsto per il versamento del **saldo** delle imposte sui redditi.

In aggiunta al beneficio che avrebbe sotto il profilo dell'Irpef, il neo-domiciliato che opta per il regime speciale può fruire anche di un trattamento di favore sotto il profilo dell'**imposizione indiretta**. Difatti, va ricordato che l'[articolo 1, comma 158, L. 232/2016](#) ha previsto che, per le

successioni aperte e per le **donazioni** effettuate nei periodi di validità dell'**opzione esercitata dal dante causa** (*de cuius* o donante), l'imposta è dovuta dai beneficiari **limitatamente ai beni e diritti situati nel territorio dello Stato**.

Ciò significa che sia ai fini della determinazione dell'imposta dovuta che dell'applicazione delle franchigie d'imposta, **rilevano esclusivamente i trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia**.

E, nel caso in cui il dante causa (ossia il neo-domiciliato) abbia esteso l'esercizio dell'opzione anche ai suoi **familiari**, la [circolare AdE 17/E/2017](#) ha chiarito che l'esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e diritti esistenti all'estero opera **anche con riferimento ai familiari**.

Pertanto, nel caso di trasferimento per successione o donazione da parte del familiare interessato dall'opzione, l'imposta sulle successioni e donazioni deve essere corrisposta dal beneficiario principale **limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

School bonus

di **EVOLUTION**



Il Lo School Bonus è un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, di qualunque ordine e grado, sia pubblici che paritari, introdotto dall'articolo 1 commi 145-150 L. 107/2015 e disciplinato dal D.M. 8/04/2016.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Imposte sul reddito", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le regole di applicazione dello school bonus.

Lo *school bonus* è un **credito di natura temporanea** – in quanto è applicabile solo per i periodi di imposta 2016, 2017 e 2018 (originariamente i periodi dovevano essere 2015, 2016 e 2017 ma seguito delle modifiche apportate alla norma istitutiva il credito dall'[articolo 1 comma 231 lettera a\) L. 208/2015](#), legge di stabilità 2016, la decorrenza è slittata di un anno) – ed è pari:

- al **65%** per i periodi di imposta 2016 e 2017;
- al **50%** per il periodo di imposta 2018;

delle erogazioni liberali in denaro effettuate sia da persone fisiche che giuridiche per:

- realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- manutenzione e potenziamento di quelle esistenti;
- interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

Lo *school bonus*, o **credito di imposta per la scuola**, è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno degli **istituti scolastici sia pubblici che paritetici** introdotto dall'[articolo 1 comma 145 e seguenti L. 107/2015](#) e successive modifiche, le cui modalità operative si devono al D.M. 08/04/2016, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.

Tali istituti del sistema nazionale di istruzione sono:

- istituti scolastici statali;
- istituti scolastici paritari privati;
- istituti scolastici degli Enti pubblici.

L'[articolo 1 comma 145 L. 107/2015](#) dispone che: *“Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, spetta un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017”.*

Il credito d’imposta “School Bonus” spettante al contribuente **ha carattere temporaneo** (tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2015) ed il suo ammontare è pari:

- al **65%** dell’erogazione eseguita per i **periodi di imposta 2016 e 2017**;
- al **50%** dell’erogazione eseguita per il periodo di imposta **2018**.

La norma istitutiva del credito, però, ha anche previsto un **limite** massimo di **erogazione** annuale pari ad € **100.000,00**, di conseguenza l'**ammontare massimo del credito per ciascun periodo di imposta** sarà pari ad:

- € 65.000,00 per il 2016 e 2017;
- € 50.000,00 per il 2018.

Il credito determinato con le modalità ed i limiti sopra evidenziati, per essere utilizzato dovrà essere ripartito in **3 quote annuali di pari importo** (tre periodi d’imposta di utilizzo del credito per i soggetti “non solari”) e potrà essere utilizzato in modo diverso in base alla natura del soggetto erogante il denaro.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >